

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 marzo 2024, n. 102 Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA). Autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), dell'art. 8, comma 3 e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali, denominata "WORKSHOP PHOENIX", sita in Rutigliano (BA), S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 462 del 29/12/2022 di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD*".

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O "*Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Riabilitazione Psichiatrica – Dipendenze Patologiche – ASD*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 ("*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*") e s.m.i. prevede:

- all'art. 2, comma 1 che "*Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accREDITAMENTO istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario*";
- all'art. 3, comma 3, lett. c) che: "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accREDITAMENTO.*";

- all'art. 8 (*"Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"*), commi 1, 2 e 3 che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."

- all'art. 20 (*Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento*), commi 1 e 2 che:

"1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa";

2. "Condizioni essenziali per l'accreditamento sono:

(...)

e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento; (...)";

- all'art. 24, commi 2 e 3 che:

"2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predisponde gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale."

- all'art. 29 (*Norme transitorie e finali*), comma 9 che: *"Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare."*

AOO_183/3580 del 13/03/2018, ad oggetto *“Regolamento Regionale 11 aprile 2017, n. 10 “Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”. Richiesta parere di compatibilità relativa a domanda per l’autorizzazione alla realizzazione per TRASFORMAZIONE di struttura già esistente destinata alla erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie “WORKSHOP PHOENIX” inoltrata dalla Phoenix soc. coop. prot. n. 013/PH/2018 del giorno 05/03/2018.”*, il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici – Manutenzioni del Comune di Rutigliano ha chiesto alla scrivente Sezione il *“(…) relativo parere di compatibilità”*.

Con Determinazione Dirigenziale n. 123 del 25/05/2020 questa Sezione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ha espresso, tra gli altri, parere favorevole, in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Rutigliano (BA) a seguito dell’istanza della Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano per l’autorizzazione alla realizzazione per trasformazione della struttura pedagogico- riabilitativa residenziale e semiresidenziale (rispettivamente n. 10 e n. 30 posti) denominata “WORKSHOP PHOENIX” in struttura specialistica per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi art. 11 del R.R. n. 10 datato 11/04/2017 e s.m.i.), con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali da ubicarsi in Rutigliano alla S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800.

Con nota del 18/09/2020, prot. n. AOO_183/14564 del 22/09/2020 ad oggetto *“Richiesta Autorizzazione all’esercizio e Accredimento istituzionale in un unico procedimento secondo la Legge Regionale 2 maggio 2017 n. 9 art. 25, di Struttura specialistico residenziale e semiresidenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi), rispettivamente per 12 e 8 posti, nei confronti di utenti di ambo i sessi, ai sensi dell’art. 11 Reg. Reg. nr. 10/2017”* trasmessa con Pec in pari data a questa Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/14564 del 22/09/2020, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano (BA) ha chiesto *“(…) Autorizzazione all’esercizio e Accredimento istituzionale in un unico procedimento, per la struttura indicata in oggetto.”*

allegandovi:

“

1 Copia di Autorizzazione alla realizzazione per trasformazione dello struttura pedagogico-riabilitativa residenziale e semiresidenziale denominata workshop Phoenix in struttura specialistico per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del RR. n. 10 dell’11/04/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali - Rutigliano S.P. 240 delle Grotte Orientali km. 13,800,

2. Certificato di Agibilità della struttura;

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario ed il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura;”

Con nota del 20/08/2021, prot. n. AOO_183/12503 del 25/08/2021 ad oggetto *“Comunicazione Cambio Legale rappresentante Soc. Coop. Sociale Phoenix di Rutigliano (BA)”* il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano (BA) ha comunicato l’avvenuto *“(…) cambio del Legale Rappresentante della Phoenix s.c.s. per azioni, avente sede legale in S.P. 240 delle Grotte Orientali Km. 13+800 - 70018 Rutigliano (BA), P. IVA e C.F. 03800070728, con verbale Assemblea dei Soci del 16-06-2021:*

- *Legale Rappresentante uscente: Pasquale Rubino, nato a (omissis) il (omissis) (...);*
- *Legale Rappresentante in carica: Carlotta Rubino, nata a (omissis) il (omissis) (...);”*

Con nota prot. n. AOO_183/14455 del 14/11/2022 ad oggetto *“Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano. Accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento istituzionale di una struttura specialistica residenziale per la comorbilità psichiatrica (Doppia Diagnosi art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 12 posti residenziali e per n. 8 posti semiresidenziali, sita in Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali, km. 13,800. Richiesta di integrazione documentale. Conferimento incarichi di verifica del possesso dei requisiti di esercizio e accreditamento.”* con la quale la scrivente Sezione ha invitato *“(…) il Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Phoenix” di Rutigliano:*

- *ad integrare la suddetta istanza prot. n. 72/2020 del 18/09/2020, trasmettendo alla scrivente Sezione:*
- *autocertificazione del possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., e del numero e qualifiche del personale da impegnare nella struttura;*
- *nominativo del Responsabile Sanitario con relativi titoli accademici;*
- *autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui al sopracitato art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
- *autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;*
- *a trasmettere a questa Sezione, al Servizio Qu.OTA Aress ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019, limitatamente alla fase di "plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate."*

E ha invitato, altresì:

"Nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale (...):

- *il Dipartimento di Prevenzione ed il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura specialistica per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017), con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali, sita in Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali, km. 13,800 gestita dalla Società Cooperativa Sociale "Phoenix" di Rutigliano, finalizzato alla verifica dei requisiti generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio - dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i., (...);*
- *il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi dell'artt. 24, commi 3, e art. 29, comma 9, della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura specialistica per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali, sita in Rutigliano (BA) alla S.P. 240 delle Grotte Orientali, km. 13,800, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici - previsti per l'accredimento - dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 10/2017 s.m.i., dalla Sezione A del R.R. n. 3/2010 e s.m.i. (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), e, sulla base della griglia di autovalutazione che sarà previamente trasmessa, dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extra- ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019 e s.m.i.."*

Con nota del 18/11/2022 prot. n. A00_183/14770 del 22/11/2022 ad oggetto "Società Cooperativa "Phoenix" di Rutigliano. Accertamenti finalizzati all'autorizzazione all'esercizio e all'accredimento istituzionale di una struttura specialistica residenziale per la comorbidità psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 del R.R. n. 10/2017 s.m.) con n.12 posti residenziali e per n.8 posti semiresidenziali, sita in Rutigliano (BA) alla SP. 240 delle Grotte Orientali, km. 13,800-INTEGRAZIONE DOCUMENTALE" il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Phoenix" di Rutigliano (BA) ha trasmesso la documentazione richiesta da questa Sezione con nota prot. n. A00_183/14455 del 14/11/2022.

Con nota del 20/04/2023 prot. n. A00_183/9923 del 05/07/2023 ad oggetto "Istanza di autorizzazione all'esercizio "Struttura Specialistica Residenziale per la Comorbidità Psichiatrica (Doppia Diagnosi art. 11

del Reg. Reg. 10/2017), denominata "Società Cooperativa Sociale Phoenix" (P. Iva 03800070728), indirizzo sede Operativa; prov/le n. 240 delle Grotte Orientali Km 13,800 - 70010 - Rutigliano (BA) di cui è Legale Rappresentante dr.ssa Carlotta Rubino nata a (omissis) il (omissis) e residente in Bari -Torre a Mare (BA), al viale Grotta della Regina n. 43/B. Verifica dei requisiti minimi ai sensi dell'art 11 del Reg. Reg. 10/2017. Comunicazione esito accertamenti eseguiti." Il DP ASL BA ha attestato "(...) l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali e tecnologici, nonché dei requisiti organizzativi e funzionali, previsti dagli art. 5 e 11 del Reg. Reg. n. 10/2017 per un nucleo di 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali (...)"

Con nota del 07/07/2023 prot. n. A00_183/10150 del 11/07/2023 ad oggetto "GIUDIZIO FINALE-ACCERTAMENTI FINALIZZATI ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DI UNA STRUTTURA SPECIALISTICA RESIDENZIALE PER LA COMORBILITA' PSICHIATRICA {DOPPIA DIAGNOSI -ART. 11 DEL R.R. N. 10/2007 E S.M.I.) CON N. 12 POSTI RESIDENZIALI E PER N. 8 POSTI SEMIRESIDENZIALI, SITA IN RUTIGLIANO (BA) ALLA S.P. 240 DELLE GROTTI ORIENTALI, KM. 13,800 - CONFERIMENTO INCARICO REGIONE PUGLIA ASSESSORATO ALLA SALUTE - SGO - SERVIZIO ACCREDITAMENTI E QUALITA' PROT. NR. 14455 DEL. 14.11.2022." il DP ASL BT ha espresso "(...) GIUDIZIO FAVOREVOLE, per quanto di competenza, per il rilascio dell'accreditamento di una STRUTTURA SPECIALISTICA RESIDENZIALE PER LA COMORBILITÀ PSICHIATRICA (DOPPIA DIAGNOSI - ART. 11 DEL R.R. N. 10/2007 E S.M.I.) CON N. 12 POSTI RESIDENZIALI E N. 8 POSTI SEMIRESIDENZIALI (...)"

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, il cui legale rappresentante è la dr.ssa Carlotta RUBINO, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali, denominata "WORKSHOP PHOENIX", sita in Rutigliano (BA), S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800 il cui Responsabile Sanitario è la Dr.ssa Carlotta Rubino nata il 20/07/1994, laureata in Psicologia clinica, abilitata all'esercizio della professione ed iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia al n. 7008,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA):

- **provveda a sostituire il responsabile sanitario della struttura in oggetto**, in quanto non rispondente alle previsioni di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. n. 9/2017 (*id est* non sia un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente), **entro il termine perentorio del 31/05/2024 e provveda a trasmettere, entro il medesimo termine, alla scrivente Sezione, all'ASL, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprensiva dei dati e dei titoli del nuovo responsabile sanitario**, giusta circolare regionale prot. n. 95090 del 22/02/2024;
- **trasmetta alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento**, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Rutigliano (BA), S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA) con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA) con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800 dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 9/2016 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;

- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA) con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, il cui legale rappresentante è la dr.ssa Carlotta RUBINO, l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e l'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali, denominata "WORKSHOP PHOENIX", sita in Rutigliano (BA), S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800 il cui Responsabile Sanitario è la Dr.ssa Carlotta Rubino nata il 20/07/1994, laureata in Psicologia clinica, abilitata all'esercizio della professione ed iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia al n. 7008,

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA):

- **provveda a sostituire il responsabile sanitario della struttura in oggetto**, in quanto non rispondente alle previsioni di cui all'art. 12, comma 4 della L.R. n. 9/2017 (*id est* non sia un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente), **entro il termine perentorio del 31/05/2024 e provveda a trasmettere, entro il medesimo termine, alla scrivente Sezione, all'ASL, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente e al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 comprensiva dei dati e dei titoli del nuovo responsabile sanitario**, giusta circolare regionale prot. n. 95090 del 22/02/2024;

- trasmetta alla scrivente Sezione, al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e al Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Rutigliano (BA), S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, **pena l'inefficacia del presente provvedimento con immediata sospensione dell'attività, ex art. 14 comma 7 della L.R. 9/2017 s.m.i., e successivo eventuale provvedimento di revoca dell'autorizzazione ex art. 14 comma 8 della L.R. 9/2017 s.m.i. e conseguentemente dell'accreditamento istituzionale, in caso di mancata rimozione delle infrazioni/carenze rilevate;**

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA) con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800 è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA) con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800 dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione*

dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.";*
- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale "PHOENIX" di Rutigliano (BA) con sede legale in Rutigliano (BA) - S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800, gestore della Struttura specialistica residenziale e semiresidenziale per la Comorbilità Psichiatrica (Doppia Diagnosi - art. 11 R.R. n. 10/2017 e s.m.i.) con n. 12 posti residenziali e n. 8 posti semiresidenziali, denominata "WORKSHOP PHOENIX", sita in Rutigliano (BA), S.P. 240 delle Grotte Orientali km 13,800.
- al Direttore Generale dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Sindaco del Comune di Rutigliano (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 13 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Valentina Di Francesco

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro